

n. 1588/2024 r.g.v.g.

Tribunale Ordinario di Potenza

Oggi 24/10/2024, alle ore 13.02 innanzi al Giudice, dott.ssa Angela Alborino, sono comparsi:

Il difensore di parte ricorrente * avv. * si riporta al ricorso depositato in data 30.08.2024 chiedendo la conferma della misura cautelare del divieto di proseguire l'azione esecutiva da parte dei creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Potenza R.G.E. 26/2020 disposta inaudita altera parte con decreto del 6.09.2024; dichiara di aver depositato prova della notificazione alla * (ex * entro i termini indicati dal Giudice con provvedimento del 3.10.2024, nonché certificazione della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Potenza attestante i creditori presenti nella procedura esecutiva R.G.E. 26/2020 Il Giudice rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori controinteressati * * * * che non si sono costituiti;

rilevato che non sono emerse, successivamente al provvedimento del 6.09.2024 di concessione inaudita altera parte della misura cautelare del divieto di proseguire l'azione esecutiva da parte dei creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Potenza R.G.E. 26/2020, circostanze tali da comportare una differente valutazione in punto di fumus boni iuris e periculum in mora, quali presupposti fondanti la concessione della predetta misura cautelare;

ritenuto invero che, in relazione alla misura cautelare richiesta, sussiste il fumus boni iuris, in base ad un sommario esame della ritualità della proposta, quantomeno sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 25-sexies CCII e della sostanziale completezza della documentazione a corredo del ricorso (ferma restando ogni più approfondita valutazione sul punto da parte del Tribunale in composizione collegiale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 25-sexies CCII);

considerato, altresì, che sussiste anche il periculum in mora, integrato dalla pendenza della summenzionata procedura esecutiva individuale e dal rischio che, nelle more del procedimento per l'omologazione del concordato semplificato, la prosecuzione di tale procedura conduca alla soddisfazione dei soli creditori procedenti ed intervenuti nella stessa, in spregio della par condicio creditorum, rendendo inattuabile il piano di concordato;

ritenuto, pertanto, di confermare il provvedimento del 6.09.2024 di concessione della misura cautelare del divieto di proseguire l'azione esecutiva da parte dei creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Potenza R.G.E. 26/2020;

P.Q.M.

CONFERMA il provvedimento del 6.09.2024 di concessione della misura cautelare del divieto di proseguire l'azione esecutiva da parte dei creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Potenza R.G.E. 26/2020.

DISPONE l'immediata comunicazione del presente decreto all'ufficio del Registro delle imprese a cura della Cancelleria.

E' verbale.

Il Giudice dott.ssa Angela Alborino

Depositato in cancelleria il 24.10.24